



5.5.7

**1805 NAPOLEON I
DECREE SYSTEM
AND POSTAL RATES
1805**

**MISCELLANEOUS DOCUMENTS
REGARDING POSTAL HISTORY FROM
VARIOUS ARCHIVES**

Kingdom of Italy
Napoleonic period

21/9
1805



N A P O L E O N E I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia.

EUGENIO *Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute:*

Visti gli articoli 84. 85. e 86. Sezioni III. IV. e V. Titolo IX. della Legge 17. Luglio 1805.
Sul rapporto del Ministro delle Finanze del giorno 14. Agosto p. p. N. 9.
Sentito il Consiglio di Stato
Noi abbiamo in virtù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro graziosissimo Sovrano decretato ed ordinato quanto segue:

TITOLO PRIMO

Della Franchigia e del Contrassegno.

- Art. 1. La *Franchigia* è l'esenzione dal pagamento della Tassa delle lettere, e pieghi, che l'esente riceve indistintamente.
- 2. Il *Contrassegno* è l'esenzione, che comunica chi gode del Contrassegno a quelli, che ricevono le lettere contrassegnate.
- 3. Godono della franchigia illimitata

I Ministri,
Il Segretario di Stato.

- 4. Godono della franchigia limitata alle lettere nascenti nel Regno
 - I Presidenti dei Collegj Elettorali, e del Corpo Legislativo durante la loro seduta,
 - I Direttori generali incaricati delle seguenti amministrazioni
 - Dell' Istruzione Pubblica
 - Delle Acque, Ponti, Strade ec.
 - Della Polizia
 - Delle Dogane
 - Del Censo
 - Dell' Ufficio di liquidazione del Debito pubblico
 - Del Monte Napoleone
 - Del Lotto
 - Della Zecca
 - Del Demanio, e Diritti riuniti
 - Dei Sali, Tabacchi, Polveri, e Dazj di consumo
 - Delle Poste

I Prefetti
I Vice-Prefetti
La Contabilità nazionale
I Tribunali } *in nome collettivo*

5. Godono del contrassegno le Autorità nominate negli articoli 3., e 4. scrivendo ad altre Autorità, o Funzionarj pubblici, non meno che agli Ufficj, ed Amministrazioni da esse rispettivamente dipendenti.
6. Chiunque scrive alle Autorità e Funzionarj nominati negli articoli 3. e 4. dovrà necessariamente affrancare la lettera nell'atto d'impostarla. Sono eccettuati dall'obbligo di affrancare gli Ufficj, e le Amministrazioni scrivendo a quelli di dette Autorità, e Funzionarj da cui dipendono, quando nell'indirizzo, oltre le parole *d'ufficio*, vi sia la marca particolare, che verrà per questo solo effetto rimessa a ciascuno di questi Ufficj ed Amministrazioni.
7. Il contrassegno si farà con una stampiglia indicante l'Autorità, che ne gode. La custodia, e l'uso della stampiglia non potrà essere confidato, che ad una persona, che ne risponde.
8. È proibito di comprendere, ne' pacchetti spediti a chi gode la franchigia, o con contrassegno veruna lettera, o cosa altra qualunque estranea al servizio, o indirizzata ad individui non godenti franchigia. Il contravventore è multato colla pena di lire tre per ogni oncia e pel minore peso in proporzione.
9. Le Autorità, Ufficj, e Funzionarj pubblici non godenti il diritto di franchigia dovranno pagare in contanti l'importo delle lettere, e pieghi agli Ufficj delle Poste, salvo il bonifico che potesse loro competere dai Ministri, da cui dipendono.
10. Eccettuate le esenzioni competenti a' Militari, le quali verranno regolate con ispeciale decreto, cessa ogni altra esenzione non specificata nel presente Decreto.

TITOLO II.

Delle lettere, che vengono dall'Estero, e vi vanno.

11. La Tassa delle Lettere, che vengono dall'Estero è divisa in due classi.
La prima riguarda le lettere e pieghi, che vengono da Provincie estere limitrofe col Regno.
La seconda le lettere, e pieghi provenienti da Provincie estere non limitrofe.
12. La Tassa della prima classe è di soldi 24., la Tassa della seconda è di soldi 32. per ogni oncia.
13. Le lettere, che partono da un luogo del Regno, e vanno ad altro luogo del Regno transitando per altro Ufficio estero, sono considerate come provenienti dallo Stato estero, d'onde l'Ufficio della Posta le riceve.
14. Le lettere, che vanno all'Estero pagano d'impostatura soldi 12. per oncia.
15. Le lettere, che vengono portate da fuori Stato nel Territorio del Regno per mezzo di Ufficj esteri convenzionati pagano la Tassa di soldi 16. l'oncia, oltre i carichi, e sborsi stipulati nelle convenzioni.
16. Gli articoli 81. 82. e 83. Sezione III. Titolo IX. della Legge 17. Luglio sono comuni alle Lettere, e pieghi contemplati nel presente Titolo.

TITOLO III.

Porto, e consegna de' gruppi e pacchi.

17. I gruppi di danaro, e pacchi di merci, che si trasportano per mezzo degli Ufficj Postali sono soggetti alle ispezioni, ed ai diritti di consegna, e di porto, oltre i diritti daziarij se vi è luogo.

Per
q
Per
lin
Per
Per
Per

18. I diritti di consegna si pagano da chi rimette i gruppi, e pacchi alla Posta, e da chi li riceve.
19. I diritti di porto si pagano da chi riceve i gruppi, e pacchi, salva la facoltà di affrancarli a chi li rimette.
20. I diritti di consegna, e porto per i gruppi, e pacchi tanto circolanti nel Regno, che provenienti dall'Estero, o all'Estero diretti sono regolati secondo le Tariffe (A) (B) annesse al presente Decreto.
21. Sono esenti dalle Tasse di porto e consegna le Autorità e Funzionarij nominati negli articoli 3 e 4 ristrettivamente però agli oggetti d'Ufficio.
22. I gruppi, e pacchi, che venendo col mezzo degli Ufficj delle Poste estere ritornano all'Estero per mezzo di Corrieri Italiani pagano i prezzi di convenzione, più la Tassa della circolazione interna.
23. Le merci provenienti dall'Estero per essere trasportate nuovamente all'Estero col mezzo de' Corrieri Italiani godranno per ora il ribasso di un sesto sulla Tassa di porto.
24. I gruppi, e pacchi contenenti cose preziose pagano secondo il valore denunziato, ed ammesso, e pagano come oro od argento, secondo che all'uno, più che all'altro si avvicinano nel volume, e nel peso.
25. I pacchi voluminosi, e leggieri continuano ad essere ridotti al peso comune mediante la misura, ritenuto, che il braccio cubo di Milano è stimato pesare libbre cento settantadue, e pagheranno il peso risultato, secondo la Tariffa.
26. Colle Staffette ordinarie, e con quelle, che gli Ufficj postali spediscono a comodo de' particolari, non si trasportano nè gruppi di danaro, nè pacchi voluminosi, e merci di valore, ammeno che non appartengano ai particolari, dai quali sono spediti, nel qual caso saranno a loro rischio.

T I T O L O IV.

Disposizione generale.

27. Nelle parti, che non sono contrarie alla Legge 17. Luglio 1805., ed al presente Decreto, si osserveranno fino a nuovo provvedimento le disposizioni della Legge 5. Nevoso anno IX.
Dato dal Reale Palazzo di Monza il 21. Settembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re

Il Consigliere Segretario di Stato

L. VACCARI.

T A R I F F A A.

P E R I D I R I T T I D I C O N S E G N A.

Per ogni gruppo di danaro dalla più piccola somma sino alle lire cinquanta inclusive	Lir.	»	5	-
Per ogni gruppo di somma maggiore dalle lire cinquanta sino alle lir. 300. inclusive	»	»	10	-
Per ogni somma maggiore di lire venti in lire venti s'accresce di	»	»	1	-
Per ogni pacco di merci sino alle libbre dieci inclusive pagasi	»	»	10	-
Per ogni peso maggiore di libbre due in libbre due s'accresce di	»	»	1	-

Le frazioni di peso e prezzo cedono a favore della cassa postale.

TARIFFA B.

PER I DIRITTI DI PORTO.

Indicazione degli Articoli	T A S S A							
	PER L'INTERNO				DALL'ESTERO COME ALL'ART. II DEL DECRETO			
	Da Dipartim. a Dipartim. limitrofo		Da Dipartim. a Dipartim. non limitrofo		Prima Classe		2.a Classe	
Piccoli gruppi d'oro e d'argento	Gruppi d'oro ed argento dalla più piccola somma sino alle lir. 50. inclusive Li.							
	Detti dalle lir. 50 sino alle lir. 300. inclusive per ogni aumento di lir. 50. in lir. 50. si accresce la prima tassa di							
oro	2	6	5	-	7	6	10	-
Argento	Gruppi d'Argento							
	Del valore maggiore di lir. 300 pagano sulla intera somma per ogni cento lire							
oro	2	-	3	-	4	-	6	-
argento	5	-	7	6	10	-	15	-
Gioje	10	-	15	-	1	-	10	-
Merletti	3	15	5	12	7	10	11	5
Orologerie e Bijouterie	5	-	7	6	10	-	15	-
Merci diverse	15	-	1	2	6	1	10	2
Comestibili e Liquori	10	-	15	-	1	-	10	-
	12	6	17	6	1	2	6	1

Le frazioni di peso e prezzo cedono a favore della Cassa postale.

Certificato conforme
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.